

DELIBERA N. 43/05/CSP

**Esposto presentato dalla Lista Consumatori
nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva
in ambito nazionale “Rai Uno”)
per la presunta violazione dell’articolo 5,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(trasmissione “Batti e ribatti” del 28 marzo 2005)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 16 febbraio 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTO l’esposto a firma di Renato Campiglia, in qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori, pervenuto in forma procedibile in data 31 marzo 2005 (prot. n. 139/ER/05/NA), nel quale viene richiesto l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nella trasmissione di

approfondimento informativo “Batti e Ribatti”, irradiata dall’emittente televisiva in ambito nazionale “Rai Uno” della concessionaria pubblica, edizione del 28 marzo 2005, sono stati ascoltati su temi aventi attinenza con le prossime elezioni regionali, nonché su argomenti di politica e di attualità esponenti del centro destra (on. Fini) e del centro sinistra (on. Rutelli), senza che fosse richiesta l’opinione della Lista esponente sulle tematiche trattate, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell’informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all’esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso - Ufficio garanzie dell’Autorità (nota in data 1° aprile 2005, prot. n.143/ER/05/NA), pervenute in data 2 aprile 2005 (prot. n. 147/ER/05/NA) nelle quali la concessionaria pubblica, riproponendo le motivazioni a sostegno delle memorie relative agli esposti della Lista denunciante nei confronti del “Tg1” e “Tg2”, oltre che eccepire, in via preliminare, l’incompetenza dell’Ufficio che ha avviato il procedimento, l’improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria e l’inammissibilità della denuncia, nel merito rileva che:

- 1) la trasmissione “Batti e Ribatti” è un programma di approfondimento informativo ricondotto alla responsabilità del “Tg1”, regolamentato dall’articolo 6 delle disposizioni della Commissione parlamentare di Vigilanza;
- 2) alla luce della giurisprudenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la presenza dei soggetti politici deve essere valutata in relazione all’area dell’informazione complessivamente considerata, a nulla rilevando, dunque, in termini di presenza, quanto si verifica in una singola trasmissione;
- 3) nella puntata *de qua* del 28 marzo u.s. l’on. Fini non è stato ascoltato; è stato ospite, invece, in collegamento audio-video, l’on. Rutelli, il quale ha affrontato argomenti di attualità concernenti la politica nazionale, approfondendo tematiche relative al suo partito e alla coalizione di centro sinistra;
- 4) pertanto, in tale ottica, il dibattito non poteva che essere affrontato con un soggetto politico competente rispetto ai temi trattati, mentre a nessun titolo poteva essere ascoltato un esponente della Lista denunciante – tra l’altro non rappresentata nel Parlamento nazionale – la quale non assumeva, rispetto alle tematiche affrontate, alcuna rilevanza ai fini informativi;
- 5) comunque, la concessionaria pubblica ha dato conto delle posizioni e delle opinioni politiche manifestate dalla Lista Consumatori in diverse edizioni dei telegiornali regionali, come risulta *per tabulas*;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell’esponente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. II, lettera b), della citata delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, in quanto forza politica che presenta liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO che la trasmissione "Batti e Ribatti", oggetto dell'esposto, rientra tra i programmi di approfondimento riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

CONSIDERATO l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 16 febbraio 2005, ove si stabilisce al primo comma che *"Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche"* e al terzo comma che *"Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio"*;

RILEVATO che dai dati disponibili forniti dal Centro d'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva risulta che nella trasmissione in oggetto, andata in onda in data 28 marzo 2005, alle ore 20.30 circa, in riferimento a fatti di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca elettorale, è stato intervistato l'on. Rutelli, con particolare riguardo al profilo della partecipazione del partito alle elezioni nelle singole Regioni mediante liste unitarie ovvero liste autonome, alla devolution e al centro sinistra;

CONSIDERATO che le opinioni espresse nella trasmissione risultano strettamente attinenti alla competizione elettorale e che, ai sensi del citato articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 16 febbraio 2005, nei programmi di approfondimento deve essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio;

CONSIDERATO, inoltre, che l'informazione realizzata dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso i programmi di approfondimento, per consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, va valutata complessivamente nell'intero arco della campagna elettorale regionale;

CONSIDERATO, tuttavia, che alla data del 1° aprile 2005, giorno successivo alla presentazione dell'esposto, è fissato il termine finale per la chiusura della campagna per le elezioni regionali, tenuto conto della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, con la conseguenza di rendere inapplicabili le eventuali sanzioni di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, che si dovessero comminare a seguito dell'accertamento di cui sopra;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti, con riferimento alla trasmissione oggetto dell'esposto;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari